



LINEE GUIDA FINALIZZATE ALLA STESURA DI UN PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO ALLA LEGGE ELETTORALE DELLA REGIONE MOLISE AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 122 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

- La necessità di proporre una legge regionale che disciplini il sistema di elezione sia del Presidente, sia della Giunta, sia dei Consiglieri Regionali prende origine dall'art.122 della Costituzione comma 1, in base al quale il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale nonché dei Consiglieri Regionali è disciplinato con legge regionale e che il Presidente della Giunta Regionale, salvo diverse disposizioni dello Statuto Regionale, è eletto a suffragio universale;
- Verificato che la Regione Molise è in procinto di approvare un nuovo Statuto in armonia con le modifiche del Titolo V della Costituzione;

Richiamandomi proprio a quelli che sono i dettami fondanti della Democrazia, ho in itinere una proposta legislativa che propone un nuovo sistema di elezione del Presidente della Giunta non più a suffragio universale.

La proposta, che potrebbe essere il risultato di un lavoro di gruppo (ad inizio autunno), con compagni di altre regioni, aderenti alla nuova organizzazione denominata Comunisti- Sinistra Popolare a cui ho data fin da subito, insieme ai compagni della Costituente Comunista del Molise, piena e convinta adesione, proporrebbe, ad esempio, per la Regione Molise:

1. **La riduzione dei consiglieri regionali** ( 25 unità, 18 per Campobasso e provincia, 7 per Isernia e provincia, lasciando invariate le circoscrizioni attuali);
2. **Che è il partito o la coalizione del partiti, con maggioranza anche relativa dei voti espressi, ad aver diritto all'elezione di 16 consiglieri**, i restanti 9 saranno attribuiti ai partiti e/o alle coalizioni in base al calcolo già in vigore nella precedente legge regionale;
3. **Che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta, sarebbero eletti nella I seduta del Consiglio Regionale;**
4. Che il sistema di elezione dovrebbe prevedere nella **scheda elettorale la possibilità, per ogni elettore, di indicare il nome del Presidente della Giunta Regionale individuandolo** tra tutti i candidati presenti nelle liste (anche di altra circoscrizione) presentate.
5. **Il Presidente della Giunta viene scelto tra i primi 3 candidati indicati nella lista vincente e che hanno ottenuto il maggior numero di voti.**
6. Nella seconda seduta (da tenersi entro 10 gg. dalla prima), il Consiglio viene convocato per formalizzare la **nomina dei componenti della Giunta** così come individuati dal Presidente che indicherà i nominativi tra gli eletti nella lista che ha avuto la maggioranza, o nelle eventuali lista apparentate.
7. **Non possono essere nominati assessori esterni.**
8. **Si prevede la soppressione del listino;**

9. Il Consiglio Regionale può esprimere la **sfiducia nei confronti del Presidente** così come previsto dal comma 2 dell'art. 126 della Costituzione; **la mozione può essere rivolta anche ai singoli componenti della Giunta.**
10. In caso di sfiducia, di morte o di dimissioni volontarie del Presidente si procederà alla nomina di un nuovo Presidente tenendo presente le indicazioni dei votanti e inserendo nella terna il IV indicato. In caso di sostituzione di un componente della Giunta la surroga avviene individuando il nuovo assessore tra gli eletti in prima istanza nella lista che ha riportato maggiori consensi.

Penso che tale proposta, come ho già detto, rivista insieme ai compagni di altre Regioni ed avvalendoci dell'indispensabile esperienza di professionisti del settore, potrà essere presentata contemporaneamente in più regioni diventando un primo segnale tangibile di **“proposta condivisa”** non solo dagli addetti ai lavori ma, e specialmente, dalla gente comune che, per troppo tempo è stata lasciata al di fuori da ogni decisione e partecipazione.